

Pubblicato il 15/11/2022

N. 00119/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2022, proposto da Luca Zeni, rappresentato e difeso dall'avvocato Gloria Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Galileo Galilei n. 27, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

Provincia autonoma di Trento, Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Provincia autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Marzio Maccani, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad accedere alla delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 976 in data 31 maggio 2022, dichiarata riservata dalla Giunta e quindi non visibile sul sito web istituzionale della Provincia, nonché per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 6 giugno 2022, nonché dell'eventuale provvedimento di diniego dell'accesso, con conseguente condanna dell'Amministrazione a rilasciare copia della predetta delibera;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 il dott. Carlo Polidori e udito il difensore della parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente riferisce che, nella sua qualità di consigliere di minoranza Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, in data 6 giugno 2022 ha chiesto alla Provincia di Trento di poter

accedere alla delibera della Giunta provinciale n. 976 in data 31 maggio 2022, in quanto dichiarata riservata dalla Giunta e quindi non visibile sul sito web istituzionale della Provincia. In particolare il ricorrente osserva che:

A) dalle ricerche effettuate mediante il motore di ricerca istituzionale è emerso soltanto che tale delibera concerne il Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali, ma la delibera stessa «riveste un notevole interesse nel dibattito pubblico locale (e persino nazionale)» perché - come si evince da notizie pubblicate sugli organi di stampa - si tratta del provvedimento tramite cui la Provincia ha rimosso dall'incarico di dirigente della Polizia Amministrativa ..... il quale, nella sua qualità di componente della Commissione Vigilanza sugli Spettacoli, aveva espresso parere negativo circa la compatibilità tra l'area San Vincenzo a Trento Sud e la presenza di circa 120 mila persone previste per un evento (concerto del cantante Vasco Rossi) poi svoltosi il giorno 20 maggio 2022;

B) per tale ragione egli, a seguito del silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza di accesso, in data 13 luglio 2022 egli ha interessato il Presidente del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 147, comma 7, del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con la delibera del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, senza però sortire alcun effetto.

2. Del silenzio rigetto formatosi sulla predetta domanda di accesso il ricorrente chiede, quindi, l'annullamento, con conseguente accertamento del proprio diritto ad estrarre copia della delibera della Giunta provinciale n. 976 in data 31 maggio 2022 e condanna dell'Amministrazione ad esibire il documento richiesto, deducendo le seguenti censure: eccesso di potere e violazione dell'art. 32, comma 1-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, dell'art. 147 del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con la delibera del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241.

In particolare il ricorrente deduce che la specificità del diritto di accesso agli atti riconosciuto ai consiglieri provinciali e comunali dalle disposizioni in epigrafe indicate è costituita dal fatto che tale diritto è previsto a tutela non già di posizioni individuali (ossia ai fini della salvaguardia di un interesse personale e concreto), bensì del proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo sull'operato dell'Amministrazione, di talché l'istanza di accesso non è soggetta ad alcun onere motivazionale, giacché diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'Ente destinatario dell'istanza sull'esercizio del mandato del consigliere. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, nel caso in esame:

A) non è comunque opponibile la riservatezza di terzi in quanto l'unico motivo ostativo all'accesso si configura, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del predetto Regolamento, in presenza di atti "coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone", fermo restando che ciò non impedisce l'esibizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 147, secondo il quale "il Consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza";

B) non rilevano nemmeno gli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza, consistenti nel divieto di aggravio dell'attività degli uffici o nel carattere emulativo o generico dell'istanza di accesso, perché egli ha specificamente indicato la documentazione richiesta.

3. Alla camera di consiglio del 10 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha esibito una nota proveniente dell'Avvocatura della Provincia, con cui è stato comunicato l'avvenuto rilascio del documento richiesto dal suo assistito, ed ha insistito per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite rimarcando che, sebbene risulti soddisfatto l'interesse all'accesso, il ricorrente è un membro del Consiglio Provinciale, esponente di minoranza, il quale in più occasioni si è visto negato, o comunque riconosciuto con ritardo, il proprio diritto di accesso agli atti, con conseguente pregiudizio per l'esercizio del mandato istituzionale ricevuto. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Tenuto conto di quanto precede e, in particolare, della dichiarazione resa a verbale dal difensore del ricorrente sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l'integrale soddisfazione dell'interesse qui fatto vale in giudizio.

Peraltro, ai fini della regolazione delle spese di lite, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

5. Ai sensi dall'art. 32, comma 1-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, "I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni e le società partecipate, e in particolare di quelli indicati nell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Questo diritto si esercita con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale".

Le modalità di attuazione di tale diritto sono previste dall'art. 147 (rubricato "Informazione dei consiglieri") del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con la delibera del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, e successive integrazioni e modifiche. In particolare tale articolo precisa che i consiglieri:

A) "hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato" (comma 1);

B) "hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione provinciale" (comma 2);

C) "possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture" (comma 3). Il medesimo art. 147 opera anche il bilanciamento con altri interessi potenzialmente ostativi all'accesso del consigliere, precisando che "Se le strutture eccepiscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In tale caso il consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza" (comma 4).

Infine, per quanto interessa in questa sede, l'art. 147 precisa che: A) "Il diritto di accesso dei consiglieri, in relazione all'esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla

procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti”; (comma 5); B) “Nel caso si verificassero ritardi o venissero opposti rifiuti, i consiglieri interessano il Presidente del Consiglio provinciale, che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Provincia” (comma 7).

6. A fronte di tale quadro normativo vale anche per il diritto di accesso dei consiglieri della Provincia di Trento quanto affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie similari (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2434), dovendosi conseguentemente qui ribadire che - mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere agli interessati di conoscere atti e documenti necessari per la tutela della propria sfera giuridica, eventualmente lesa - ai consiglieri degli organi elettivi - come il ricorrente - è invece riconosciuto un diritto di accesso strettamente connesso e funzionale all’esercizio del mandato ricevuto dal Corpo elettorale, nonché al controllo dell’operato degli organi dell’ente territoriale, ai fini della tutela di interessi pubblici (e non di interessi privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Pertanto il diritto dei consiglieri degli organi elettivi a ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato neppure incontra limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata o segreta, in quanto i consiglieri stessi sono vincolati al segreto d’ufficio, presidiato dalla tutela penalistica *ex art. 622 cod. pen.*, fermi restando ovviamente i limiti procedurali previsti dalla normativa di riferimento (nella fattispecie dall’art. 147, comma 4, del regolamento interno del Consiglio provinciale).

7. In ragione di quanto precede e in applicazione della regola della soccombenza - posto che la Provincia di Trento non si è costituita in giudizio, quantomeno per giustificare il ritardo con cui è stato concesso al ricorrente di esercitare il diritto di accesso - le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della Provincia di Trento, quale amministrazione che ha formato il documento richiesto dal ricorrente ed ha ricevuto l’istanza di accesso. Nulla si deve disporre per le spese con riferimento al controinteressato e gli organi della Provincia, i quali, seppur evocati in giudizio dal ricorrente, parimenti non si sono costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 119/2022, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna la Provincia di Trento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in misura pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Carlo Polidori

Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO